



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 15/06/2018

IL DIRIGENTE
P. Fubini

PROGETTO DI LEGGE

DISCIPLINA DELLA GESTIONE DELLE OPERE DELL'ARTE NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Finalità)*

1. Al fine di proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale, la presente Legge detta norme a tutela delle opere dell'arte quali beni culturali, con particolare riferimento agli aspetti del possesso, circolazione, commercio, produzione, importazione ed esportazione.
2. Nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, la Repubblica di San Marino si conforma agli Accordi e alle Convenzioni internazionali sottoscritti in materia e ratificati dal Consiglio Grande e Generale.

Art. 2 *(Ambito di efficacia)*

1. La presente Legge si applica alle opere dell'arte come definiti al comma 3 dell'articolo 3, presenti sul territorio della Repubblica; si applica altresì alle opere dell'arte, in qualunque posto si trovino, che siano oggetto di transazioni commerciali operate da persone fisiche o giuridiche delle quali almeno un soggetto risieda od operi sul territorio, nonché alle opere dell'arte destinate ad essere ivi importate.

Art. 3 *(Definizione di opere dell'arte)*

1. Le opere dell'arte appartengono alla categoria dei beni culturali intesi quali beni la cui ideazione, creazione, realizzazione, composizione sia il prodotto della creatività e dell'ingegno umano, sia di grande rilevanza per il patrimonio culturale dei popoli e il cui valore vada oltre il proprio uso funzionale per intrinseche caratteristiche artistiche, storiche o scientifiche.
2. Quando le opere dell'arte possiedono le caratteristiche indicate all'articolo 8, sono qualificate di interesse nazionale e assoggettate a speciale disciplina.
3. La presente Legge si applica alle seguenti opere dell'arte:
 - a) le opere pittoriche, i disegni e le incisioni;
 - b) le opere fotografiche, di computer grafica o videoarte;
 - c) le realizzazioni tessili, gli arazzi e i ricami;
 - d) le opere scultoree o di arte plastica con carattere di mobilità;
 - e) gli oggetti d'antichità o oggetti antichi da collezione ad esclusione di francobolli e monete;
 - f) le collezioni librarie, documentali o scientifiche.



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

4. Fermi restando gli obblighi di comunicazione al fine dell'iscrizione e aggiornamento del Pubblico Registro delle opere dell'arte di cui al Titolo III, Capo I della presente Legge, le superiori opere sono assoggettate ai limiti di libera circolazione dettati dalla presente Legge se il valore economico dell'opera dell'arte è pari o superiore ad euro 5.000,00.
5. Il limite di valore del bene può essere aggiornato con Decreto Delegato.

TITOLO II GESTIONE DELLE OPERE DELL'ARTE

CAPO I POSSESSO, TUTELA E VALORIZZAZIONE

Art. 4 (Diritto di proprietà)

1. La proprietà delle opere dell'arte, intesa come facoltà di goderne e disporne in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalla presente Legge, può essere in capo a soggetti giuridici privati o pubblici.
2. Le opere dell'arte di proprietà dello Stato e da questo assegnati ad Enti ed Aziende Autonome di Stato o a società interamente partecipate dallo Stato, fanno parte del patrimonio dello Stato e rimangono assoggettati alle disposizioni contenute nella Legge 18 febbraio 1998 n.30.
3. Le opere dell'arte che fanno parte del patrimonio dello Stato dichiarate di interesse nazionale non possono essere oggetto di dotazione patrimoniale o di conferimento ad Enti ed Aziende Autonome di Stato o a società anche se interamente partecipate dallo Stato.

Art. 5 (Conservazione delle opere dell'arte di proprietà pubblica)

1. Le opere dell'arte di proprietà pubblica sono conservate a cura dello Stato o di altro Ente Pubblico che ne detiene il possesso: di detti beni è garantito il restauro, la tutela e la cura da parte dello Stato tramite i propri uffici a ciò deputati ivi compresa la Unità Organizzativa Istituti Culturali.
2. Le opere dell'arte di proprietà pubblica sono iscritte nel Pubblico Registro delle opere dell'arte alle condizioni e con le caratteristiche indicate all'articolo 40 con la specifica di opera dell'arte di proprietà pubblica e, ricorrendone le condizioni, di opera dell'arte di interesse nazionale.
3. Tutte le opere dell'arte iscritte nel Pubblico Registro delle opere dell'arte di proprietà pubblica, sono patrimonio di tutti i Cittadini e, per tale motivo, possono essere pubblicizzate, esposte in Musei, gallerie o luoghi pubblici gratuitamente o a pagamento, esibite in pubblici uffici, utilizzate per mostre, allestimenti o spettacoli che ne favoriscano la pubblica fruizione. Tali opere dell'arte non possono essere esportate se non in via temporanea, con i limiti e le modalità di cui al successivo articolo 27.

Art. 6 (Conservazione delle opere dell'arte di proprietà privata)

1. Le opere dell'arte di proprietà privata sono conservate a cura del soggetto proprietario o di colui che ne detiene il possesso: il proprietario o il possessore dell'opera dell'arte deve garantire il



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

restauro, la tutela e la cura con assunzione integrale degli oneri economici diretti ed indiretti derivanti.

2. Le opere dell'arte di proprietà privata sono iscritte nel Pubblico Registro delle opere dell'arte alle condizioni e con le caratteristiche indicate all'articolo 40 con la specifica di opera dell'arte di proprietà privata e, ricorrendone le condizioni, di opera dell'arte di interesse nazionale.

3. Le persone giuridiche di natura privata, ancorché partecipate anche in quota di maggioranza direttamente dallo Stato o da altri Enti Pubblici, devono essere considerate quali titolari del diritto di proprietà privata per quanto attiene alle opere dell'arte da loro acquistate.

Art. 7

(Opere dell'arte appartenenti alla Chiesa Cattolica)

1. Fermi restando i disposti di cui al Decreto 30 giugno 1992 n. 47, e l'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Santa Sede, anche le opere dell'arte di proprietà della Chiesa Cattolica, quali parrocchie, enti e associazioni presenti nel territorio della Repubblica di San Marino al momento dell'entrata in vigore della presente Legge, sono soggetti all'iscrizione nel Pubblico Registro delle opere dell'arte con la specifica di essere di proprietà privata.

Art. 8

(Beni culturali di interesse nazionale)

1. Il bene culturale è di interesse nazionale quando risponde anche ad uno solo dei seguenti requisiti:

- a) è radicalmente connesso alla storia, identità, tradizione e vita nazionale della Repubblica di San Marino o del suo popolo, tanto da considerare il suo allontanamento dal territorio un intollerabile depauperamento del patrimonio culturale nazionale;
- b) è di straordinaria importanza estetica in relazione ai canoni e ai valori culturali comunemente accettati e riconosciuti;
- c) è di assoluta importanza per lo studio, la comprensione o la conoscenza di un particolare settore dell'arte, della storia o delle scienze sociali.

Art. 9

(Regime dei Beni culturali di interesse nazionale)

1. Le opere dell'arte che rispondano ai criteri di identificazione di cui all'articolo 8 sono iscritti al Pubblico Registro delle opere dell'arte con la classificazione di beni culturali di interesse nazionale.

2. I beni culturali di interesse nazionale di proprietà pubblica non possono in alcun caso e per alcun motivo essere alienati, trasmessi o conferiti, né possono essere esportati, salvo il caso di prestito temporaneo non superiore ai novanta giorni a pubbliche Istituzioni di altri Paesi a condizione che siano conservati e gestiti conformemente ai criteri espressi dal precedente articolo 5, nel pieno rispetto del valore del patrimonio culturale e identitario che essi rappresentano. I beni culturali di interesse nazionale di proprietà pubblica possono essere esportati per motivi di cura e restauro conservativo e per il tempo a ciò strettamente necessario.

3. Salvo i casi previsti dall'articolo 14, i beni culturali di interesse nazionale di proprietà privata non possono in alcun caso e per nessun motivo essere costituiti in garanzia, alienati, trasmessi o conferiti, fatti salvi i disposti di cui all'articolo 14, ad altro soggetto che non sia lo Stato, che è titolare del diritto di prelazione come indicato agli articoli 12 e 13 della presente Legge e ne esercita le facoltà



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

ai sensi dei medesimi articoli. Tali beni non possono in nessun caso e per nessun motivo essere esportati. Il proprietario di tali beni è tenuto all'obbligo di una corretta gestione in materia di restauro, tutela e cura, nel pieno rispetto del valore del patrimonio culturale e identitario che essi rappresentano, assumendosene interamente gli oneri economici diretti ed indiretti che ne derivano e la responsabilità derivante dagli obblighi di tutela e conservazione.

4. Qualora il proprietario venga meno agli obblighi di cui ai commi che precedono, lo Stato può esercitare il proprio diritto di prelazione o disporre l'acquisizione del bene in forma coatta dietro versamento di un corrispettivo compreso fra il 10% e il 30% del valore del bene.

Art. 10

(Commissione di tutela delle opere dell'arte di interesse nazionale)

1. Spetta alla Commissione di tutela delle opere dell'arte di interesse nazionale stabilire quali beni sottoposti a procedura di valutazione, rispondono ai criteri di identificazione di cui all'articolo

2. La Commissione è così composta:

- a) due esperti con competenze artistiche, culturali e storiche;
- b) il Dirigente degli Istituti Culturali;
- c) l'Ufficiale preposto al Nucleo Specializzato Beni Culturali, di cui al Titolo III Capo II della presente Legge;
- d) è membro di diritto il Presidente della Commissione per la Conservazione dei Monumenti con funzioni di Vice Presidente.

Il responsabile della sezione opere dell'arte degli Istituti Culturali incaricato della tenuta del Pubblico Registro delle opere dell'arte di cui all'articolo 39 partecipa alle sedute della Commissione con funzione di verbalizzante.

3. Gli esperti di cui al punto a) del comma 2 sono nominati per chiara fama dal Consiglio Grande e Generale per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per un massimo di ulteriori tre anni. Il Consiglio Grande e Generale designa, fra gli esperti, il Presidente.

4. La partecipazione alla Commissione non prevede il riconoscimento di alcun emolumento ad eccezione degli esperti non legati da rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione per i quali il Congresso di Stato può deliberare un eventuale gettone di presenza e il rimborso delle spese sostenute se non residenti in Repubblica.

5. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi membri e, fra questi, il Presidente o, in caso di impedimento, il Vice Presidente.

6. Le funzioni di segreteria organizzativa e di istruttoria delle pratiche da sottoporre all'esame della Commissione sono affidate alla sezione opere dell'arte degli Istituti Culturali.

7. La Commissione è tenuta a riunirsi entro un massimo di dieci giorni lavorativi ogni qualvolta vi siano più di due pratiche in giacenza, ovvero qualora venga per qualsiasi ragione convocata dal suo Presidente o la maggioranza dei suoi membri ne richieda la convocazione.

8. La Commissione in presenza di pratiche giacenti, deve garantire almeno una seduta ogni 20 giorni.

9. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Commissione può avvalersi di perizie e consulenze



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

specialistiche. Le valutazioni e le perizie richieste non possono comportare tempi di risposta superiori ai venti giorni lavorativi eccezionalmente prorogabili per un massimo di ulteriori 15 giorni.

10. La Commissione è tenuta ad esprimere la propria pronuncia in merito alla tutela dell'opera dell'arte entro un tempo massimo di 60 giorni dalla data di attivazione della pratica.

11. Fino alla istituzione con apposita Legge di un ente pubblico preposto ad attestare l'autenticità e le attribuzioni delle opere dell'arte, la Commissione è competente, su richiesta e spese degli interessati, ad integrare le attestazioni contenute nel Passaporto dell'opera dell'arte di cui all'articolo 29, con certificazioni riguardanti aspetti e caratteristiche del bene culturale quali l'originalità dell'opera, l'attribuzione, lo stato di conservazione, il valore storico ed estetico e/o il valore di mercato. Le predette certificazioni sono rilasciate dalla Commissione avvalendosi delle valutazioni e perizie di professionisti e periti del settore, da richiamarsi nella certificazione rilasciata.

Art. 11

(Alienazione e atti di trasferimento della proprietà delle opere dell'arte di proprietà pubblica)

1. Le opere dell'arte di proprietà pubblica che non sono di interesse nazionale e che fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato fermo restando il rispetto dei disposti contenuti nella Legge 18 febbraio 1998 n.30 sono alienabili secondo la procedura di pubblica alienazione di cui al presente articolo.

2. La procedura di pubblica alienazione si attiva con la presentazione di apposita domanda alla Commissione di tutela delle opere dell'arte di interesse nazionale presentata dal Dirigente degli Istituti Culturali o dal legale rappresentante dell'Ente pubblico per i beni culturali pubblici di cui l'Ente è proprietario.

3. La domanda di alienazione è accolta o respinta dalla Commissione di tutela delle opere dell'arte di interesse nazionale entro un tempo massimo di 90 giorni dalla presentazione della stessa.

4. Le opere dell'arte di proprietà pubblica la cui domanda di alienazione sia stata accolta dalla Commissione di tutela dei beni culturali di interesse nazionale, potranno essere alienate tramite procedura di asta pubblica ad un prezzo comunque non inferiore rispetto alle stime di mercato. Qualora tale procedura vada deserta, ovvero i beni non vengano venduti, questi potranno essere alienati tramite vendita diretta ad eventuali acquirenti interessati ad un prezzo non inferiore all'80% del valore del bene e comunque congruo rispetto alle stime di mercato. Il corrispettivo derivante dalle operazioni di alienazione del bene è di pertinenza dello Stato o dell'Ente che ne deteneva la proprietà.

Art. 12

(Alienazione e atti di trasferimento della proprietà delle opere dell'arte di proprietà privata)

1. Le opere dell'arte di proprietà privata il cui valore è inferiore a euro 5.000,00 sono liberamente alienabili assolti gli obblighi di aggiornamento del Pubblico Registro di cui all'articolo 40 che determinano la concessione di apposita liberatoria all'alienazione. Sono parimenti alienabili le opere dell'arte di proprietà privata di valore superiore ai 5.000,00 euro non dichiarate di interesse nazionale.

2. I proprietari privati di opere dell'arte che intendono procedere ad atti di trasferimento della proprietà sia a titolo oneroso che gratuito, ivi compresi atti di conferimento, devono avviare la procedura di cui al presente articolo.



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

3. La domanda tesa ad ottenere la liberatoria all'alienazione o al trasferimento della proprietà dell'opera dell'arte va presentata dal proprietario alla sezione opere dell'arte degli Istituti Culturali.
4. Al momento della richiesta della liberatoria, l'opera dell'arte che non sia stata in precedenza iscritta al Pubblico Registro delle opere dell'arte, viene registrata secondo i criteri espressi all'articolo 40.
5. Il Dirigente degli Istituti Culturali che ritenga l'opera dell'arte, sulla base di oggettive e riscontrabili valutazioni, non rispondente ai criteri di identificazione dei beni culturali di interesse nazionale, rilascia apposita liberatoria all'alienazione del bene; qualora ravvisi invece l'interesse nazionale inoltra domanda di valutazione alla Commissione di tutela delle opere dell'arte di interesse nazionale dandone formale comunicazione al proprietario dell'opera.
6. Qualora la Commissione di tutela delle opere dell'arte di interesse nazionale non ravvisi che l'opera dell'arte sia rispondente all'interesse nazionale manda al Dirigente degli Istituti Culturali di rilasciare apposita liberatoria. Qualora invece accolga la domanda del Dirigente degli Istituti Culturali, secondo i tempi previsti all'articolo 10, manda allo stesso di attivare le procedure preliminari per l'esercizio del diritto di prelazione in capo alla Eccellentissima Camera tramite l'offerta pubblica di acquisto di cui all'articolo 13 e contestualmente provvede a notificare al proprietario dell'opera formale dichiarazione di interesse nazionale relativa alla stessa.
7. L'opera dell'arte di proprietà privata in possesso di liberatoria all'alienazione può essere successivamente alienata e in generale oggetto di qualsiasi atto di disposizione, senza alcun ulteriore vincolo o condizione per un periodo di 20 anni.

Art. 13
(Offerta pubblica d'acquisto)

1. Le opere dell'arte di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 9 sono soggette al diritto di prelazione da parte dello Stato.
2. Al fine di attivare le procedure preliminari relative all'esercizio del diritto di prelazione in Capo alla Eccellentissima Camera previste nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 12, il Dirigente degli Istituti Culturali, a ciò appositamente incaricato dalla Commissione di tutela delle opere dell'arte di interesse nazionale, sottopone al Congresso di Stato proposta di acquisto dell'opera dell'arte, completa dei riferimenti espressi dalla Commissione. La proposta di acquisto dovrà contenere obbligatoriamente anche gli estremi di valutazione dell'opera e del prezzo d'acquisto offerto, stimato avvalendosi se del caso di esperti di settore per determinarne il valore economico, che non potrà essere inferiore all'80% del valore della stessa né superiore alle stime di mercato. Il Congresso di Stato, acquisita anche la disponibilità delle risorse economiche necessarie all'acquisto dell'opera, autorizza con apposita deliberazione il Dirigente degli Istituti Culturali a formulare al proprietario dell'opera formale offerta pubblica di acquisto.
3. La procedura dell'offerta pubblica di acquisto deve perfezionarsi nel termine massimo di 90 giorni dalla notifica al proprietario dell'opera della dichiarazione di interesse nazionale pronunciata dalla Commissione.
4. Qualora, decorso il termine di 90 giorni di cui al comma 3, per qualsiasi motivo l'offerta pubblica di acquisto non sia stata formulata al proprietario dell'opera, il Dirigente degli Istituti



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

Culturali deve rilasciare apposita liberatoria all'alienazione del bene. La liberatoria all'alienazione comporta la decadenza della dichiarazione di interesse nazionale del bene culturale.

5. Il proprietario dell'opera, nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'offerta pubblica di acquisto, può rifiutare tale offerta; in questo caso non potrà procedere ad atti di trasferimento della proprietà, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, e sarà soggetto agli obblighi di cura e custodia dettati dall'articolo 9. Nel caso in cui nel sopraddetto termine, non pervenga alcuna manifestazione di volontà da parte del proprietario dell'opera, l'offerta formulata si intende per accettata.

5. Il proprietario dell'opera che abbia rifiutato l'offerta di acquisto è obbligato a concederne il godimento allo Stato per limitati periodi, non superiori a complessivi 6 mesi, se a fini espositivi in Repubblica.

Art. 14

(Trasmissione delle opere dell'arte)

1. Per le opere dell'arte di interesse nazionale di proprietà privata è consentita la trasmissione a titolo di donazione o successione mortis causa, esclusivamente in favore di persone fisiche a condizione che tali opere rimangano conservate sul territorio sammarinese; è ammessa l'intestazione di tali opere a Fondazioni o Associazioni senza scopo di lucro appositamente ed esclusivamente costituite per la conservazione delle opere dell'arte. La variazione di proprietà del bene nonché del luogo di conservazione del bene, deve essere comunicata alla sezione opere dell'arte per l'aggiornamento del Pubblico Registro entro 10 giorni dal negozio di trasferimento.

2. L'esportazione dei beni di cui al comma 1 è consentita unicamente per i casi e nei termini previsti al comma 3 dell'articolo 9.

3. Le opere dell'arte di proprietà privata non dichiarate di interesse nazionale, possono essere liberamente trasmesse dal titolare: la variazione di proprietà del bene deve essere comunicata alla sezione opere dell'arte per l'aggiornamento del Pubblico Registro entro 30 giorni dal negozio di trasferimento.

Art. 15

(Conferimento delle opere dell'arte)

1. Le opere dell'arte di proprietà privata non dichiarate di interesse nazionale possono essere conferite senza alcun onere, tassa o vincolo a società, trust, fondi di investimento collettivo di diritto sammarinese, purché conservate nel territorio della Repubblica di San Marino e non destinate all'esportazione. La variazione di proprietà di tali opere per conferimento è soggetta all'obbligo di aggiornamento del Pubblico Registro delle opere dell'arte.

CAPO II IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

Art. 16

(Importazione di opere dell'arte)

1. Le opere dell'arte possono essere importate nella Repubblica di San Marino con le seguenti modalità:

- α) importazione a fini commerciali;
- β) importazione a fini di custodia;
- γ) importazione temporanea.





PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

2. L'importazione di opere dell'arte è assoggettata alle disposizioni di cui al Decreto 24 marzo 1993 n. 50 e alla Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e successive modifiche e integrazioni per le parti non derogate dalla presente Legge.

Art. 17

(Importazione di opere dell'arte a fini commerciali)

1. L'importazione di opere dell'arte a fini commerciali effettuata anche per conto terzi da parte di operatori professionali nel mercato dell'arte, mediatori o consulenti di vendita è soggetta ad imposta con aliquota pari al 4% da calcolarsi sulla base imponibile.

2. Sono operatori professionali nel mercato dell'arte, le case d'asta, le gallerie dell'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere dell'arte.

3. La base imponibile è determinata dal valore dell'opera dell'arte così come dichiarato al momento dell'introduzione del bene in Repubblica. Ai fini della determinazione della base imponibile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto 24 marzo 1993 n. 50.

4. Qualora il valore dell'opera dell'arte al momento dell'introduzione nel territorio della Repubblica non sia chiaramente determinabile, questo può essere individuato, ai fini della determinazione dell'imposta da applicare, a seguito di valutazione e/o perizia eseguita d'ufficio - con costi a carico del proprietario o del soggetto importatore - dal Nucleo Specializzato beni culturali di cui all'articolo 42 che può avvalersi, a tale scopo, di valutazioni e consulenze coordinate dalla sezione opere dell'arte degli Istituti Culturali.

5. L'aliquota di cui al comma 1 può essere modificata con Decreto Delegato.

Art. 18

(Controlli in caso di importazione ai fini commerciali)

1. Il controllo sulle opere dell'arte in caso di importazione a fini commerciali è demandato all'Ufficio Tributario secondo le procedure correnti; al Nucleo Specializzato beni culturali è demandato, previamente al controllo dell'Ufficio Tributario, il compito ispettivo su tali beni e il rilascio del necessario nulla osta per l'importazione.

2. L'emissione di nulla osta da parte del Nucleo Specializzato beni culturali e la notifica di ingresso delle opere dell'arte in Repubblica deve essere trasmessa immediatamente a cura del medesimo Nucleo Specializzato al Pubblico Registro delle opere dell'arte ai fini di iscrizione o aggiornamento.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto 24 marzo 1993 n. 50, non si applicano le procedure semplificate all'importazione di opere dell'arte effettuata per fini commerciali.

Art. 19

(Riscossione dell'imposta in caso di importazione ai fini commerciali)

1. L'imposta di cui all'articolo 17, viene computata dall'Ufficio Tributario al momento dell'importazione e notificata al proprietario dell'opera dell'arte, tramite l'importatore se persona diversa dal proprietario.

2. Il proprietario dell'opera dell'arte al momento dell'importazione, anche in caso di



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

importazione effettuata da terze parti, è tenuto a versare il corrispettivo d'imposta nei modi previsti dall'Ufficio Tributario.

3. Il mancato versamento d'imposta è soggetto alle sanzioni di cui al successivo articolo 51 e costituisce impedimento alla esportazione del bene.

Art. 20

(Importazione di opere dell'arte a fini di custodia e mutamento del titolo dell'importazione)

1. L'importazione nel territorio di opere dell'arte avviene a fini di custodia quando è escluso ogni scopo commerciale derivante dal trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà o del possesso del bene. È altresì a fini di custodia, l'importazione del bene effettuata da professionisti operanti nel settore della conservazione dei beni culturali.

2. Le opere dell'arte importate a fini di custodia non possono essere conferite al capitale societario o di fondazioni o associazioni né formare oggetto di trust o investimento collettivo: possono essere costituiti su di essi durante il periodo di custodia, diritti reali di godimento o diritti reali di garanzia che non presuppongano variazioni nel possesso o nella detenzione del bene. Possono essere importate ai fini di custodia le opere dell'arte già conferite in trust o già oggetto di investimento collettivo precedente all'importazione.

3. L'importazione a fini di custodia è esente da imposta.

4. Le opere dell'arte importate a fini di custodia e successivamente trasferite nel Paese d'origine o in Paesi terzi potranno rientrare nel territorio dietro semplice segnalazione al Nucleo Specializzato beni culturali posto che l'importazione avvenga sempre ai medesimi fini di custodia e da parte dello stesso proprietario.

5. Qualora il proprietario dell'opera dell'arte importata a fini di custodia intenda mutare a fini commerciali il titolo della presenza del bene nel territorio della Repubblica, deve farne apposita segnalazione al Nucleo Specializzato beni culturali il quale comunica il mutamento della natura dell'importazione alla sezione opere dell'arte per l'aggiornamento del Pubblico Registro e all'Ufficio Tributario per procedere alla riscossione dell'imposta prevista per l'importazione a fini commerciali determinata ai sensi dell'articolo 17.

Art. 21

(Controlli in caso di importazione ai fini di custodia)

1. Le opere dell'arte importate nel territorio della Repubblica di San Marino ai fini di custodia sono soggette ai medesimi controlli di cui all'articolo 18.

2. All'atto della notifica di importazione alla sezione opere dell'arte da parte del Nucleo Specializzato beni culturali, la trasmissione dei dati deve essere completata dalla specifica causale di "bene importato ai fini di custodia". La specifica relativa all'importazione a fini di custodia deve contenere il periodo di custodia indicato che comunque non può essere superiore ad anni due salvo rinnovo. Trascorso il periodo indicato, la sezione opere dell'arte è tenuta a verifiche periodiche della permanenza della custodia in territorio, ai fini dell'aggiornamento del Registro. Qualora il bene non risulti più in custodia nella Repubblica di San Marino, sul Registro verrà annotata la mancata presenza e ne sarà fatta denuncia al Nucleo per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51.



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

Art. 22

(Importazione temporanea di opere dell'arte)

1. L'importazione temporanea di opere dell'arte può essere effettuata da soggetti pubblici o privati a fini di esposizione, restauro o altro trattamento conservativo, perizia, valutazione economica o altra certificazione sul bene. Nel periodo di permanenza in territorio, le opere dell'arte temporaneamente importate non possono subire alcuna modifica attinente lo stato di proprietà o possesso, fatta salva la possibilità di un eventuale acquisto da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico o di mutamento del titolo di importazione a fini commerciali ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 20.
2. Le opere dell'arte importate temporaneamente sono esenti dal pagamento di imposta sulle importazioni e possono rimanere in territorio a tale titolo per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di rilascio del nulla osta da parte del Nucleo Specializzato beni culturali, trascorsi i quali il bene deve lasciare il territorio della Repubblica o richiedere prima della scadenza del termine di importazione temporanea il mutamento della natura dell'importazione dell'opera dell'arte per fini commerciali, nel qual caso trovano applicazione i disposti di cui al già richiamato comma 5 dell'articolo 20.

Art. 23

(Esenzioni di imposta sulle importazioni)

1. Le opere dell'arte importate dallo Stato sono esenti dall'imposta sulle importazioni.
2. Sono altresì esenti da imposta sulle importazioni le opere dell'arte realizzate da autori viventi, o da almeno un autore vivente qualora derivanti da opera di gruppo, importate anche a fini commerciali da parte dell'autore, o da uno degli autori con il pieno consenso degli altri aventi diritto.

Art. 24

(Condizioni speciali di applicazione di imposta sulle importazioni)

1. Le opere dell'arte importate da persone fisiche residenti in Repubblica a scopo privato e personale non sono soggette all'imposta qualora il bene sia di valore pari o inferiore ad Euro 5.000,00.
2. Le opere dell'arte di cui al comma 1 restano comunque assoggettate alle norme previste in materia di ispezione e controllo da parte del Nucleo e all'obbligo di registrazione nel Pubblico Registro.
3. Per le opere dell'arte di valore superiore ad Euro 5.000,00, anche qualora importate da persone fisiche residenti in Repubblica a scopo privato e personale, il soggetto importatore è tenuto a dichiarare il titolo dell'importazione scegliendo fra importazione a fini di custodia o a fini commerciali, restando le procedure di importazione assoggettate alle norme previste dalla presente Legge.
4. Qualora le opere di cui al comma 3 siano importate a fini commerciali, l'aliquota di importazione è ridotta del 50%.



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

Art. 25

(Esportazione delle opere dell'arte)

1. Fatti salvi i casi di cui al comma 2, le opere dell'arte presenti nel territorio della Repubblica, possono essere esportate liberamente purché in possesso di apposita liberatoria all'alienazione che attesta la mancanza di interesse nazionale del bene.
2. Le opere dell'arte importate in Repubblica a fini di custodia o in via temporanea, possono essere liberamente esportate dietro semplice comunicazione e rilascio di nulla osta da parte del Nucleo Specializzato beni culturali che provvederà a darne apposita notifica alla sezione opere dell'arte per l'aggiornamento del Pubblico Registro delle opere dell'arte.

Art. 26

(Procedura di esportazione delle opere dell'arte)

1. Fermo restando quanto stabilito ai titoli III e IV della Legge 22 dicembre 1972 n. 40, il nulla osta all'esportazione rilasciato dal Nucleo Specializzato beni culturali è da considerarsi documento obbligatorio ai fini dell'emissione del visto per l'esportazione da parte dell'Ufficio Tributario.
2. Alla richiesta di nulla osta all'esportazione dell'opera dell'arte, il Nucleo Specializzato beni culturali è tenuto a verificare il titolo della presenza dell'opera sul territorio e in caso di presenza del bene sul territorio per un titolo diverso dalla importazione ai fini di custodia o temporanea, la presenza di regolare liberatoria all'alienazione. Qualora non sussistano elementi di contrarietà, il Nucleo Specializzato emette il nulla osta all'esportazione provvedendo al contempo ad inviare apposita notifica al Pubblico Registro delle opere dell'arte ai fini dell'aggiornamento.
3. Le opere non possono essere esportate se non dopo aver assolto gli obblighi di pagamento dell'imposta ove prevista.
4. In deroga a quanto stabilito agli articoli 9 e 14 della Legge 22 dicembre 1972 n. 40 non è dovuto alcun rimborso di imposta nel caso di esportazione di opere dell'arte precedentemente importate.

Art. 27

(Esportazione temporanea di opere dell'arte)

1. Le opere dell'arte presenti nel territorio della Repubblica non dichiarate di interesse nazionale e non importate a fini di custodia o temporaneamente, possono essere liberamente esportate in via temporanea con finalità di prestito per esposizione, di restauro o per altro trattamento conservativo del bene.
2. L'esportazione temporanea può avvenire dietro semplice comunicazione del trasferimento del bene al Nucleo Specializzato beni culturali che provvederà a darne apposita notifica al Pubblico Registro delle opere dell'arte.
3. L'esportazione temporanea può avere una durata massima di dodici mesi dalla data di rilascio del nulla osta al trasferimento del bene da parte del Nucleo Specializzato beni culturali, salvo motivata richiesta di proroga che non può, tuttavia, superare il periodo di ulteriori dodici mesi, trascorsi i quali l'opera si presume definitivamente esportata dando luogo alle sanzioni di cui alla lettera g) dell'articolo 51.



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

CAPO III CIRCOLAZIONE E COMMERCIO

Art. 28

(Circolazione di opere dell'arte)

1. Le opere dell'arte che non siano di interesse nazionale, a qualsiasi titolo presenti in Repubblica godono, all'interno del territorio, di libera circolazione e possono essere conservate, trasportate, esposte in sedi private o pubbliche secondo le valutazioni che il proprietario di tali beni, pubblico o privato, ritiene più idonee ad ogni singolo bene, nel pieno rispetto dei disposti dettati dalla presente Legge.

Art. 29

(Passaporto delle opere dell'arte)

1. Le opere dell'arte a qualsiasi titolo presenti nel territorio della Repubblica di San Marino possono, su richiesta del proprietario, essere dotate di apposito Passaporto rilasciato dalla Direzione degli Istituti Culturali secondo le risultanze contenute nel Pubblico Registro delle opere dell'arte, ai sensi del successivo articolo 40. Il Passaporto dell'opera dell'arte può essere utilizzato per ogni e qualsiasi finalità consentita dalle vigenti normative in materia tanto nel territorio della Repubblica di San Marino, quanto in Paesi esteri, con l'obiettivo di certificare il profilo del bene.

Art. 30

(Commercio in territorio di opere dell'arte)

1. Gli atti di compravendita relativi a opere dell'arte il cui prezzo di vendita sia superiore ad Euro 5.000,00 che vengano conclusi o eseguiti, con o senza intermediazione professionale, nel territorio della Repubblica di San Marino o comunque nell'ambito di efficacia della presente Legge sono soggetti a imposta di acquisto con aliquota pari all'8% sul plusvalore di vendita a carico della parte acquirente.

2. Il plusvalore di vendita è determinato dalla differenza fra il valore dell'opera dell'arte così come risultante dal Pubblico Registro delle opere dell'arte, ovvero il valore del bene al momento dell'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino, ed il prezzo di vendita.

3. Qualora la determinazione del valore dell'opera dell'arte non sia chiaramente individuabile o la vendita non determini un plusvalore, l'imposta d'acquisto è calcolata sul 20% del prezzo di vendita.

4. Le aliquote di cui ai commi 1 e 3 possono essere modificate con Decreto Delegato.

5. Gli atti di compravendita relativi alle opere dell'arte con valore pari o inferiore ad Euro 5.000,00 non sono soggette ad imposta di acquisto di cui al presente articolo.

Art. 31

(Controlli in caso di commercio)

1. Tutti gli atti di compravendita relativi a opere dell'arte devono essere notificati alla sezione opere dell'arte degli Istituti Culturali e possono svolgersi, qualora previsto, solo in presenza di idonea liberatoria all'alienazione, pena l'applicazione della sanzione di cui alla lettera i) dell'articolo 51.



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

2. L'acquirente del bene, ovvero l'intermediario di vendita qualora specificatamente incaricato, deve richiedere l'aggiornamento (della proprietà e del valore del bene desunto dal prezzo di vendita) del Pubblico Registro delle opere dell'arte entro 30 giorni dall'acquisto, pena l'applicazione della sanzione di cui alla lettera j) dell'articolo 51. La sezione opere dell'arte degli Istituti Culturali procede all'aggiornamento entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione.

3. Per gli acquisti di opere dell'arte con prezzo di vendita o con valore del bene superiore ad Euro 5.000,00, gli operatori professionali sono tenuti agli obblighi di adeguata verifica degli acquirenti di cui alla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente, in caso di atti di compravendita con valore del bene superiore ad Euro 5.000,00 eseguiti fra soggetti privati e senza intermediazione professionale, la sezione opere dell'arte degli Istituti Culturali è tenuta a richiedere l'intervento del Nucleo Specializzato beni culturali in relazione agli obblighi di adeguata verifica.

Art. 32

(Riscossione dell'imposta in caso di commercio)

1. L'imposta di acquisto di cui al precedente articolo 30 viene calcolata dall'Ufficio Tributario sulla base della documentazione prodotta dalla sezione opere dell'arte, così come risultante dal Pubblico Registro delle opere dell'arte, nonché dai documenti di vendita prodotti a cura dell'acquirente dell'opera dell'arte, ovvero dell'intermediario di vendita qualora specificatamente incaricato dall'acquirente.

2. L'acquirente dell'opera dell'arte, ovvero l'intermediario di vendita qualora specificatamente incaricato, è tenuto a versare il corrispettivo d'imposta nei modi previsti dall'Ufficio Tributario entro e non oltre quindici giorni dalla data di determinazione dell'imposta da parte dell'Ufficio Tributario che deve avvenire entro quindici giorni dalla presentazione della documentazione.

3. All'atto del pagamento dell'imposta, l'Ufficio Tributario è tenuto al rilascio di apposita ricevuta.

4. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è soggetto alle sanzioni di cui alla lettera k) dell'articolo 51.

Art. 33

(Riduzioni ed esenzioni dell'imposta di acquisto)

1. In caso di atti di compravendita di opere dell'arte eseguiti tra persone fisiche senza alcuna forma di intermediazione professionale, l'aliquota dell'imposta d'acquisto determinata secondo le disposizioni dell'articolo 30 è ridotta in misura del 50%.

2. L'aliquota dell'imposta d'acquisto nelle opere dell'arte è ridotta del 50% qualora il trasferimento della proprietà avvenga a titolo di donazione. Oppure a titolo di antiparte a favore degli eredi legittimi in linea retta entro il 2° grado.

3. Le opere dell'arte acquistate tramite procedura di asta pubblica, ovvero derivanti da vendita conseguente a procedura di pubblica alienazione sono esenti da imposta sugli acquisti.

4. Le opere dell'arte acquistate dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 4, sono esenti dall'imposta di acquisto.



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

5. Le opere dell'arte realizzate da autori viventi, o da almeno un autore vivente qualora derivante da opera di gruppo, e direttamente vendute senza alcuna forma di intermediazione professionale, dall'autore, o da uno degli autori con il pieno consenso degli altri aventi diritto, sono esenti dall'imposta di acquisto.
6. L'esenzione dall'imposta non fa venire a meno gli obblighi di comunicazione ai fini dell'aggiornamento del Pubblico Registro delle opere dell'arte.

CAPO IV PRODUZIONE DI OPERE DELL'ARTE

Art. 34

(Produzione di opere dell'arte nel territorio della Repubblica di San Marino)

1. Le opere dell'arte prodotte nel territorio della Repubblica di San Marino da autori a qualsiasi titolo ivi operanti, sono soggette all'obbligo di iscrizione al Pubblico Registro delle opere dell'arte entro e non oltre la data di esportazione dell'opera dell'arte dal territorio della Repubblica di San Marino, ovvero entro la data della prima cessione in Repubblica dell'opera dell'arte, a qualunque titolo effettuata, da parte del suo autore.

Art. 35

(Procedura di alienazione di opere dell'arte di proprietà dell'autore)

1. Le opere dell'arte di proprietà dell'autore, o di almeno un autore vivente qualora derivanti da opera di gruppo, prodotte nel territorio della Repubblica, possono essere liberamente alienate. È tuttavia previsto l'obbligo di presentazione di specifica comunicazione alla sezione opere dell'arte degli Istituti Culturali per i fini di cui al comma 2.
2. Al ricevimento della domanda, il Dirigente degli Istituti Culturali, qualora ritenga sulla base di oggettive e riscontrabili valutazioni, che l'opera dell'arte in questione possa rispondere ai criteri di identificazione di opere dell'arte di interesse nazionale di cui all'articolo 8, investe la Commissione di tutela di cui all'articolo 10, di pronunciarsi in merito e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13, di avviare le procedure preliminari finalizzate a formulare offerta pubblica di acquisto da autorizzare con apposita deliberazione del Congresso di Stato, pur senza vantare alcun diritto di prelazione. L'offerta di acquisto deve essere formulata entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'intenzione di alienare da parte dell'autore.
3. L'autore, o almeno uno degli autori con il pieno consenso degli altri aventi diritto, può liberamente accettare o rifiutare l'offerta di acquisto, disponendo del bene in modo pieno ed esclusivo.
4. Alle stesse condizioni di cui sopra soggiace l'autore vivente che scelga il territorio della Repubblica di San Marino come luogo principale della sua produzione artistica ed ivi importi le opere dell'arte da lui prodotte che siano ancora nella sua disponibilità.

Art. 36

(Fondo a sostegno dello sviluppo di opere dell'arte)

1. Al fine di favorire la produzione di opere dell'arte è istituito nel Bilancio di Previsione dello



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

Stato un Fondo a sostegno dello sviluppo di opere dell'arte.

2. Il Fondo è alimentato ogni anno in misura pari al 5% del gettito complessivo derivante dalle riscossioni dell'imposta sulle importazioni delle opere dell'arte e dell'imposta sugli acquisti delle opere dell'arte nell'anno solare precedente a quello in corso.
3. Il Fondo ha facoltà di finanziare a fondo perduto progetti culturali finalizzati alla produzione di opere dell'arte nel territorio della Repubblica, secondo criteri e modalità da determinarsi con apposito Decreto Delegato.
4. Lo stesso progetto culturale, qualora di durata pluriennale, può beneficiare del finanziamento a fondo perduto di cui al presente articolo per un massimo di tre anni, anche non consecutivi.

Art. 37

(Incentivi per la produzione di opere dell'arte)

1. La produzione di opere dell'arte quale scopo dell'attività in forma di impresa di autori professionisti operanti nel territorio della Repubblica di San Marino è soggetta ai benefici di cui agli articoli 4 e 5 della Legge 4 dicembre 2015 n.178.
2. L'ammissione ai benefici di cui al comma 1 è regolata da quanto previsto al Capo IV della citata Legge 4 dicembre 2015 n.178.
3. I benefici di cui al comma 1 sono riservati alle imprese organizzate in forma societaria o in forma cooperativa aventi esclusivamente ad oggetto dell'attività di impresa la produzione di opere dell'arte da parte di soggetti anche non residenti che effettuino la loro produzione artistica sul territorio della Repubblica di San Marino, senza alcuna limitazione di accesso per età anagrafica.

Art. 38

(Diritto di seguito)

1. All'autore dell'opera dell'arte e a tutela del diritto di autore, è riconosciuto il diritto ad un compenso, denominato diritto di seguito, che grava su ogni vendita dell'opera dell'arte nei termini dei commi che seguono.
2. Il diritto di seguito si applica decorso un periodo di tre anni dalla prima vendita effettuata direttamente dall'autore o dagli autori, o da loro eredi, sulle successive vendite a condizione che avvengano per un prezzo superiore ad euro 5.000,00 per singola opera dell'arte. Il diritto di seguito si applica sulle vendite che comportano l'intervento in qualità di venditore, acquirente o intermediario, di un soggetto che opera professionalmente nel mercato dell'arte, così come definito al comma 2 dell'articolo 17. Nessun diritto di seguito è da corrispondersi qualora la vendita dell'opera dell'arte avvenga fra privati non operanti professionalmente nel mercato dell'arte, qualunque sia il prezzo di vendita.
3. Il diritto di seguito ha durata per tutta la vita dell'autore e per 50 anni successivi alla sua morte o, nel caso di opera di più autori, per 50 anni successivi alla morte dell'ultimo autore vivente.
4. Le opere dell'arte sulle quali grava il diritto di seguito sono esclusivamente le opere originali delle arti figurative: sono escluse le copie prodotte in numero limitato dall'autore o da questo



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

autorizzate, benché dallo stesso siano numerate e firmate.

5. Sono gravate dal diritto di seguito, alle condizioni e termini previsti dal presente articolo, le seguenti opere dell'arte:

- quadri;
- "collage";
- dipinti;
- disegni;
- incisioni;
- sculture;
- arazzi;
- manufatti di artigianato artistico purché creazioni originali e in copia unica.

6. Il diritto di seguito è previsto in ragione dell'1% del prezzo di vendita al netto delle imposte e deve essere versato direttamente all'autore, o agli autori in misura percentuale rispetto alla proprietà dell'opera dell'arte, o agli eredi fino al 4° grado o aventi causa, a cura della parte venditrice ed entro 90 giorni dalla corresponsione del prezzo di vendita. La liberatoria di pagamento del diritto di seguito può avvenire tramite il deposito della somma presso la Direzione degli Istituti Culturali che provvederà al versamento agli aventi diritto con spese a carico del venditore. In caso di corresponsione del diritto di seguito direttamente all'autore o suoi eredi o aventi causa, il venditore è tenuto a trasmettere la quietanza di saldo alla Direzione degli Istituti Culturali per l'aggiornamento del registro dei beni culturali.

7. Il compenso dovuto all'autore dell'opera dell'arte a titolo di diritto di seguito è trattenuto dal venditore a titolo di deposito gratuito e infruttifero fino all'effettiva corresponsione all'avente titolo o al deposito della somma presso la Direzione degli Istituti Culturali, se avvenuti entro i termini di cui al comma 6.

8. Con Decreto Delegato potrà essere stabilito un importo minimo del diritto di seguito, nonché la variazione dell'aliquota di cui al comma 7.

TITOLO III ORGANISMI DI GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I PUBBLICO REGISTRO DELLE OPERE DELL'ARTE

Art. 39 (Sezione opere dell'arte)

1. Nell'ambito della Unità Organizzativa Istituti Culturali del Dipartimento Turismo e Cultura, è istituita una specifica sezione opere dell'arte dedicata alla tenuta del Pubblico Registro delle opere dell'arte nonché all'espletamento dei compiti e funzioni di cui all'articolo 40 e di quant'altro previsto dalla presente Legge.

2. Al fine di implementare e permettere il regolare svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate alla sezione opere dell'arte, il fabbisogno degli Istituti Culturali dovrà prevedere le seguenti figure professionali e conseguenti profili di ruolo classificati a mente del Decreto Delegato 1 luglio 2014 n.102:

- a) un esperto nella gestione dei beni culturali (ESPTEC), Responsabile della sezione;



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

- b) un collaboratore con competenze specifiche nella gestione dei beni culturali (COLLTEC);
- c) un collaboratore con competenze informatiche (COLLTEC);
- d) un operatore amministrativo di supporto (OPSPAMMI).

3. Conformemente alla Legge 31 luglio 2009 n. 107, gli incarichi relativi alla copertura dei profili di ruolo di cui al comma 2, devono essere attivati secondo i criteri di cui al Decreto Delegato 2 agosto 2012 n. 106 con procedure di selezione aperte a personale già dipendente del settore pubblico allargato in possesso delle necessarie competenze tecniche o, in mancanza di personale idoneo, mediante procedure di selezione aperte a soggetti esterni purché in possesso dei requisiti richiesti.

4. Il Dirigente degli Istituti Culturali può disporre, nell'ambito della Unità Organizzativa di propria competenza, l'assegnazione presso la sezione opere dell'arte di personale amministrativo supplementare in relazione alle variazioni, anche temporanee, dei carichi di lavoro derivanti dall'andamento dell'attività caratteristica del Pubblico Registro. Il Dirigente è tenuto, in ogni caso, a provvedere alla migliore organizzazione del servizio al fine di garantire il necessario supporto per l'operatività della sezione di cui al presente articolo.

Art. 40

(Compiti e funzioni - Pubblico Registro delle opere dell'arte)

1. La sezione opere dell'arte svolge tutti i compiti e le funzioni previste dalla presente Legge e, in particolare, cura la tenuta e l'aggiornamento del Pubblico Registro delle opere dell'arte. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si occupa di:

- a) iscrivere nel Pubblico Registro, le opere dell'arte di proprietà pubblica o privata;
- b) istruire le pratiche volte al rilascio della liberatoria all'alienazione;
- c) aggiornare i dati registrati in relazione allo stato dell'opera dell'arte;
- d) rilasciare la documentazione e le certificazioni in relazione alle procedure di importazione, esportazione, variazione di proprietà dell'opera dell'arte;
- e) aggiornare ed adeguare i valori economici dell'opera dell'arte;
- f) eseguire, su specifica richiesta, operazioni di tracciabilità dell'opera dell'arte a qualsiasi titolo transitata nel territorio della Repubblica di San Marino;
- g) collaborare con il Nucleo Specializzato beni culturali di cui all'articolo 42 fornendo o chiedendo dati, informazioni, ed ogni documentazione necessaria.

2. La sezione opere dell'arte può altresì svolgere, su specifica richiesta del proprietario dell'opera dell'arte, di un suo legale rappresentante o altri aventi diritto e dietro pagamento di corrispettivo, analisi e valutazioni utili ai fini della certificazione di originalità dell'opera dell'arte.

3. La sezione opere dell'arte può altresì svolgere tutte quelle attività dirette al rilascio, su specifica richiesta del proprietario dell'opera dell'arte, di un suo legale rappresentante o altri aventi diritto e dietro pagamento di corrispettivo, del Passaporto dell'opera dell'arte, di cui all'articolo 29. Il Passaporto dell'opera dell'arte, rilasciato dalla Direzione degli Istituti Culturali è rivolto a certificare lo status del bene e la sua originalità secondo quanto contenuto nel Pubblico Registro.

4. Il Pubblico Registro delle opere dell'arte per ogni singola opera dell'arte in esso cronologicamente registrata, deve riportare:

- a) la data della registrazione;
- b) il tipo dell'opera dell'arte;
- c) i materiali e le tecniche di realizzazione;
- d) le dimensioni;



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

- e) le iscrizioni e gli eventuali segni particolari;
- f) i fattori di distinzione e/o catalogazione;
- g) il titolo;
- h) il soggetto;
- i) la data o il periodo di produzione;
- j) l'autore e/o ambito culturale;
- k) una sintetica descrizione dell'opera dell'arte;
- l) la fotografia dell'opera dell'arte;
- m) il tipo di proprietà dell'opera dell'arte (se pubblica/privata);
- n) la natura dell'opera dell'arte di interesse nazionale;
- o) la liberatoria rilasciata all'alienazione dell'opera dell'arte;
- p) l'esercizio del diritto di prelazione e gli esiti della procedura;
- q) i dati e le modalità di importazione;
- r) i dati e le modalità di esportazione;
- s) i riferimenti del titolare della proprietà dell'opera (nome, cognome, cittadinanza, residenza);
- t) la proprietà precedente all'iscrizione se documentabile ed eventuali ulteriori precedenti proprietà se risultanti da documentazione;
- u) la data di compravendita o di acquisizione della proprietà dell'opera dell'arte ed ogni variazione al riguardo;
- v) l'eventuale diritto di seguito riconosciuto e l'ammontare liquidato all'autore o suoi eredi o aventi causa;
- w) i dati relativi al rilascio del passaporto dell'opera dell'arte;
- x) il valore dell'opera dell'arte se determinato all'atto della iscrizione e desumibile dalla documentazione prodotta dal richiedente l'iscrizione ed ogni successiva diversa determinazione risultante da comprovate perizie valoriali;
- y) i dati della persona ed il luogo di detenzione o possesso dell'opera dell'arte qualora disgiunti dalla proprietà ed ogni successiva variazione.

5. I dati conservati dal Pubblico Registro delle opere dell'arte non sono di pubblica consultazione e l'accesso ai dati è consentito ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n. 16.

6. Il Pubblico Registro delle opere dell'arte è tenuto con formalità informatiche. A tal fine, con apposito Regolamento del Congresso di Stato da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, e sentito il parere dell'Ufficio Informatica, Dati e Statistica, verranno adottate le necessarie disposizioni tecniche di tutela e di sicurezza dei dati informatici sulla cui base il Pubblico Registro delle opere dell'arte sviluppa la propria operatività.

7. Parimenti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, con apposito Decreto Delegato, il Congresso di Stato dispone ed individua le tipologie della certificazione ed i dati desunti dalle risultanze del Pubblico Registro delle opere dell'arte che gli interessati possono richiedere determinando l'entità dei diritti amministrativi da riscuotere.

8. Per le opere con valore inferiore ad Euro 50.000,00 i dati di cui alle lettere k) ed l) del comma 4 non sono da registrare.

9. Per le opere con valore inferiore ad Euro 5.000,00 i dati di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), k), l), n), o), p), v) e w) del comma 4 non sono da registrare.



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

Art. 41

(Collaborazioni e rapporti - Pubblico Registro delle opere dell'arte)

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni di tenuta e aggiornamento del Pubblico Registro delle opere dell'arte, la sezione opere dell'arte è tenuta a collaborare con il Nucleo Specializzato di cui all'articolo 42, al quale deve fornire, se richiesti, i documenti e le informazioni necessarie.
2. Qualora siano ravvisabili ipotesi di reato, la sezione opere dell'arte tramite il Dirigente degli Istituti Culturali ha l'obbligo di trasmettere al Nucleo Specializzato beni culturali le notizie e i dati acquisiti nel corso della propria operatività al fine di investire l'Autorità Giudiziaria.

CAPO II

NUCLEO SPECIALIZZATO BENI CULTURALI

Art. 42

(Istituzione e composizione del Nucleo Specializzato beni culturali)

1. Fermo restando quanto disposto dalla Legge 12 novembre 1987 n. 131 e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito del Corpo della Gendarmeria è istituito il Nucleo Specializzato beni culturali per curare l'osservanza delle norme vigenti in materia di gestione delle opere dell'arte, nonché con il fine di prevenire frodi, illeciti e contraffazioni.
2. Richiamata la dipendenza funzionale e gerarchica al Comandante del Corpo della Gendarmeria, al Nucleo Specializzato beni culturali è preposto un Ufficiale in possesso di laurea in discipline giuridiche o in specializzazioni affini che può essere reclutato anche esternamente ai Corpi di polizia della Repubblica, ed è composto da:
 - a) un Maresciallo;
 - b) un Brigadiere;
 - c) un Vice Brigadiere;
 - d) un Appuntato.

Le superiori figure professionali sono scelte preferibilmente fra gli appartenenti in servizio al Corpo della Gendarmeria. In via subordinata è consentita l'assegnazione al Nucleo Specializzato di appartenenti al Corpo delle Guardie di Rocca e della Polizia Civile e, se necessario, il ricorso ad arruolamento nel Corpo della Gendarmeria di nuove leve.

3. Il numero dei militari facenti parte del Nucleo Specializzato beni culturali può subire modifiche e variazioni in relazione agli impegni e ai carichi di lavoro derivanti dall'andamento dell'attività del Nucleo.
4. Il Comandante del Corpo della Gendarmeria può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'assegnazione presso il Nucleo Specializzato beni culturali di personale amministrativo supplementare in relazione alle variazioni, anche temporanee, dei carichi di lavoro. Il Comandante è tenuto, in ogni caso, a provvedere alla migliore organizzazione del servizio al fine di garantire il necessario supporto nelle operatività di base del Nucleo Specializzato dei beni culturali.

Art. 43

(Requisiti ed incompatibilità degli appartenenti al Nucleo Specializzato beni culturali)

1. Il personale facente parte del Nucleo Specializzato beni culturali è tenuto a frequentare annualmente specifici corsi di specializzazione e aggiornamento legati agli aspetti del possesso,



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

tutela, valorizzazione, importazione, esportazione, circolazione, commercio, produzione delle opere dell'arte e prevenzione di frodi, illeciti e contraffazioni. Tali corsi di aggiornamento possono essere sviluppati in collaborazione con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

2. L'appartenente al Nucleo Specializzato beni culturali, oltre alle incompatibilità previste dalle specifiche normative per gli appartenenti ai corpi militari della Repubblica e a quelle dettate per gli appartenenti al Corpo della Gendarmeria, non può svolgere attività economica né può detenere quote o partecipazioni a qualunque titolo in società che operano nei settori direttamente o indirettamente correlati con la gestione dei beni culturali. Tale incompatibilità sussiste anche nel caso in cui le attività economiche o la partecipazione in società operanti nel settore dei beni culturali di cui sopra, siano esercitate dal proprio coniuge, o dal convivente more uxorio o altra persona con lui stabilmente convivente, o parenti entro il 4° grado ed affini entro il 2° grado. Analoga incompatibilità viene prevista dalla presente Legge, per la figura del Comandante del Corpo della Gendarmeria.

3. Si applicano inoltre agli appartenenti al Nucleo di cui al presente articolo, le incompatibilità previste dalle norme di Disciplina Militare.

Art. 44

(Compiti e funzioni - Nucleo Specializzato beni culturali)

1. Il Nucleo Specializzato beni culturali svolge tutti i compiti e le funzioni assegnate dalla presente Legge, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si occupa di:

- a) eseguire i necessari controlli e rilasciare adeguata documentazione ai fini di importazione ed esportazione delle opere dell'arte;
- b) provvedere nei termini e limiti previsti dalla Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche ed integrazioni agli obblighi di adeguata verifica per atti di compravendita eseguiti fra soggetti privati e senza intermediazione professionale;
- c) eseguire controlli, verifiche ed indagini in relazione allo stato del bene con la finalità di prevenire o perseguire illeciti, truffe e contraffazioni;
- d) collaborare con la sezione dei beni culturali fornendo analisi, informazioni e supporto operativo;
- e) collaborare con gli organismi di Polizia internazionali o di Paesi terzi fornendo analisi, informazioni e supporto operativo con la finalità di prevenire o perseguire illeciti, truffe e contraffazioni;
- f) comminare le sanzioni di cui al successivo articolo 51.

2. Il Nucleo Specializzato beni culturali è tenuto a presentare annualmente al Congresso di Stato per il tramite del Segretario di Stato con delega alla Cultura, una relazione dettagliata sull'attività svolta, sugli orizzonti di sviluppo e sul controllo del mercato delle opere dell'arte presenti in Repubblica. Tale relazione dovrà dare conto anche delle violazioni accertate, delle sanzioni comminate e delle indagini ed interventi effettuati.

3. Il Congresso di Stato, qualora le violazioni segnalate siano di rilevante gravità e commesse da operatori professionali del mercato dell'arte, può disporre la revoca della licenza o patente d'esercizio ed attivare l'iter di liquidazione coatta presso il Tribunale Unico ai sensi della Legge 23 febbraio 2006 n. 47.

4. Le modalità dell'attività ispettiva del Nucleo all'atto dell'importazione delle opere dell'arte sono determinate da apposito Decreto Delegato.



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

Art. 45
(Rapporti con gli uffici Pubblici)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Nucleo Specializzato beni culturali può avvalersi della collaborazione di tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione, che sono tenuti a fornire le informazioni e i documenti in loro possesso qualora richiesti.
2. Il Nucleo Specializzato beni culturali può altresì avere accesso diretto ai dati necessari all'espletamento delle proprie funzioni, raccolti dall'Ufficio Tributario e dal Servizio Visto Merci del Corpo delle Guardie di Rocca.

Art. 46
(Collaborazioni con il Tribunale, le Autorità di Vigilanza e la sezione opere dell'arte)

1. Il Nucleo Specializzato beni culturali, qualora nel corso o in occasione della propria attività ravvisi fatti o atti che possono essere configurati come reato, ha l'obbligo di investire l'Autorità Giudiziaria per l'avvio del procedimento penale: sussiste l'obbligo di trasmissione anche nel caso di segnalazione da parte della sezione opere dell'arte di cui al comma 2 dell'articolo 41.
2. Qualora le violazioni riscontrate riguardino materie la cui vigilanza compete ad altri Enti o uffici della Pubblica Amministrazione, il Nucleo Specializzato beni culturali provvede alla relativa segnalazione.
3. Il Nucleo Specializzato è tenuto a fornire la più ampia collaborazione alla sezione opere dell'arte e al Dirigente Istituti Culturali per quanto necessario ai fini della tenuta e aggiornamento del Registro delle opere dell'arte e per tutte le altre incombenze previste dalla presente Legge.

Art. 47
(Rapporti con professionisti, intermediari o proprietari di opere dell'arte)

1. Il Nucleo Specializzato beni culturali, per evadere le richieste pervenutegli da altri uffici pubblici e autorità di vigilanza legittimati o per svolgere le attività proprie attribuitegli dalla Legge, può convocare professionisti, intermediari di vendita o proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo di opere dell'arte oggetto di verifica, indagine o accertamento e richiedere la presentazione di ogni documento utile all'espletamento delle proprie funzioni.
2. Il soggetto convocato ha diritto ad essere compiutamente informato dei motivi che hanno determinato la sua audizione.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a collaborare fornendo tutte le informazioni pertinenti e consentendo altresì l'accesso, ove necessario, ai locali, ai mezzi di trasporto e alla documentazione relativa alle opere dell'arte in questione.
4. La mancanza grave di collaborazione richiesta ai soggetti privati dal Nucleo Specializzato, oltre a poter integrare gli estremi di reato nei casi previsti dalle leggi, è soggetta alle sanzioni di cui al successivo articolo 51.



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

TITOLO IV FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Art. 48

(Comitato Tecnico delle opere dell'arte)

1. È istituito il Comitato Tecnico delle opere dell'arte, quale organismo di studio, valutazione e proposizione di nuove normative nonché di raccordo con le Organizzazioni Internazionali competenti in merito agli orientamenti e all'adeguamento della disciplina del possesso, tutela, valorizzazione, importazione, esportazione, circolazione, commercio e produzione delle opere dell'arte. Il Comitato si pone altresì quale fine della propria operatività quello di monitorare e suggerire l'adozione delle buone pratiche internazionali sulla libera circolazione delle opere dell'arte e di tutela della proprietà delle stesse.
2. Il Comitato tecnico è composto dai funzionari del Dipartimento Affari Esteri rappresentanti della Repubblica di San Marino presso le Organizzazioni Internazionali in materia di tutela delle opere dell'arte, dal Dirigente degli Istituti Culturali che lo presiede, dal Responsabile della sezione opere dell'arte, dal Direttore dell'Ufficio Tributario, dall'Ufficiale preposto al Nucleo Specializzato Beni Culturali e dal Dirigente dell'Avvocatura dello Stato o suo delegato.
3. La partecipazione al Comitato tecnico non prevede il riconoscimento di alcun emolumento per i membri che la compongono.
4. Il Comitato tecnico delle opere dell'arte è tenuto a presentare al Congresso di Stato, con cadenza almeno biennale, un rapporto recante indicazioni in merito a tutti gli aggiornamenti e le prescrizioni emersi in ambito internazionale relativi agli aspetti di cui al comma 1.
5. È demandata ad apposito Regolamento adottato dal Congresso di Stato, l'adozione delle norme e procedure di funzionamento del Comitato tecnico.

Art. 49

(Formazione permanente)

1. È istituito un percorso di formazione permanente cui devono sottoporsi gli esercenti le professioni e le attività economiche legate al possesso, tutela, valorizzazione, importazione, esportazione, circolazione, commercio delle opere dell'arte per conseguire la Certificazione Professionale di Qualità di cui all'articolo 50.
2. Il percorso di formazione permanente, consente l'acquisizione di crediti formativi derivanti dalla partecipazione annuale a corsi di aggiornamento e/o specializzazione e può essere sviluppato in collaborazione con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino o con centri pubblici o privati di comprovata competenza, anche posti al di fuori del territorio della Repubblica.
3. Al percorso di formazione permanente possono accedere i professionisti in qualunque forma operanti in Repubblica nel settore del mercato dell'arte, nonché i professionisti o gli esercenti le attività economiche descritte al comma 1. È obbligatoria la partecipazione annuale a corsi di aggiornamento e/o specializzazione per gli appartenenti alla sezione opere dell'arte, nonché per gli appartenenti al Nucleo Specializzato beni culturali così come indicato al comma 1 dell'articolo 43.
4. Le modalità organizzative, il decorso dei termini di operatività del percorso formativo e la sua durata, il numero dei crediti formativi annuali da acquisirsi da parte di coloro che operano nella



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

acquisizione, vendita e gestione delle opere dell'arte nel territorio della Repubblica, sono demandati ad apposito Decreto Delegato.

Art. 50

(Certificazione Professionale di Qualità)

1. La partecipazione al percorso di formazione permanente di cui all'articolo 49 e l'acquisizione dei relativi crediti formativi, permette da parte del professionista o dell'operatore economico operante nel settore delle opere dell'arte di ottenere la Certificazione Professionale di Qualità nonché di mantenere la certificazione già conseguita.
2. La Certificazione Professionale di Qualità sarà oggetto di specifici accordi volti ad estenderne il riconoscimento anche presso Paesi terzi rispetto alla Repubblica di San Marino.
3. La Certificazione Professionale di Qualità consente di accedere a particolari agevolazioni o benefici di natura anche fiscale, come disciplinati dal comma 4.
4. La regolamentazione per la concessione e il mantenimento della Certificazione Professionale di Qualità nonché di eventuali particolari agevolazioni o benefici di natura anche fiscale, è demandata ad apposito Decreto Delegato.

TITOLO V

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51

(Sanzioni)

1. Ferme restando le violazioni che integrano gli estremi di reato, l'inosservanza dei disposti di cui alla presente Legge è punita con le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative, nelle entità che seguono:
 - a) esportazione o anche il solo tentativo di esportazione, alterazione o manomissione dell'opera dell'arte dichiarata di interesse nazionale o alterazione o manomissione della documentazione inerente: da un minimo di euro 10.000,00 ad un massimo di euro 50.000,00;
 - b) falsificazione, alterazione o manomissione della documentazione del bene ai fini dell'importazione: da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 20.000,00;
 - c) falsificazione, alterazione o manomissione della documentazione dell'opera dell'arte ai fini dell'illecita esportazione: da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 25.000,00;
 - d) mancato versamento nei termini dovuti dell'imposta di importazione: da un minimo di euro 3.000,00 ad un massimo di euro 15.000,00 oltre al versamento dell'imposta maggiorata del 50%;
 - e) mancata notifica di importazione per l'aggiornamento del Pubblico Registro delle opere dell'arte: da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00, se il valore dell'opera è pari o inferiore a euro 50.000,00, per valori superiori la sanzione è raddoppiata;
 - f) violazione dei termini temporali relativi al periodo massimo consentito per l'importazione temporanea dell'opera dell'arte: da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00 oltre all'obbligo di attivazione dell'iter per la modifica dell'importazione non temporanea dell'opera dell'arte;
 - g) mancata notifica di esportazione ai fini dell'aggiornamento del Pubblico Registro delle opere dell'arte: da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 20.000,00;



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

- h) violazione dei termini temporali relativi al rientro dell'opera esportata temporaneamente: da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00 per ogni 30 giorni di ritardo nel rientro dell'opera dell'arte in Repubblica, decorso il termine massimo di esportazione temporanea l'imposta di acquisto di cui all'articolo 30 calcolata sull'intero valore del bene;
 - i) vendita dell'opera dell'arte in assenza di liberatoria all'alienazione: sanzione corrispondente al 10% del valore dell'opera qualora lo stesso sia pari o inferiore a euro 50.000,00, per valori superiori la sanzione è raddoppiata;
 - j) mancata notifica di variazione di proprietà, detenzione, possesso dell'opera dell'arte ai fini dell'aggiornamento del Pubblico Registro delle opere dell'arte: da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00, se la variazione nella proprietà dell'opera dell'arte deriva da compravendita, la sanzione pecuniaria è prevista da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00;
 - k) mancato versamento nei termini dovuti dell'imposta di acquisto: euro 5.000,00 per ogni 30 giorni di ritardo e versamento del corrispettivo d'imposta maggiorato del 50%;
 - l) mancata applicazione del diritto di seguito entro i termini e ove previsto: da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00;
 - m) mancanza grave di collaborazione con il Nucleo Specializzato beni culturali, nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 47: da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 20.000,00.
2. In aggiunta alle sanzioni di cui al comma 1, è prevista la confisca dell'opera dell'arte e il preventivo sequestro a fine confisca dell'opera dell'arte nei seguenti casi:
- a) qualora l'opera dell'arte risulti illecitamente importata nel territorio della Repubblica di San Marino e risulti trafugata, sottratta o comunque non sia possibile risalire al legittimo proprietario o possessore;
 - b) qualora sia effettuata o tentata l'esportazione di un bene culturale di interesse nazionale;
 - c) qualora l'opera dell'arte risulti in qualsiasi modo falsificata, alterata o manomessa inficiandone l'integrità o il valore con intenti fraudolenti.
3. È disposto il sequestro preventivo dell'opera dell'arte:
- a) qualora l'opera dell'arte circoli nel territorio in assenza di regolare registrazione presso il Pubblico Registro delle opere dell'arte;
 - b) qualora sull'opera dell'arte presente in territorio e non oggetto di importazione sia incerta la proprietà o il possesso;
 - c) qualora sull'opera dell'arte, durante il tempo necessario per la dichiarazione di interesse nazionale o per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 13, vengano posti in essere atti traslativi della proprietà diversi dagli atti mortis causa e comunque avviate procedure con lo scopo di sottrarre fraudolentemente l'opera dell'arte all'interesse nazionale o alla proprietà pubblica.

Art. 52

(Modifiche all'articolo 4 del Decreto 2 ottobre 1997 n. 108)

1. L'articolo 4 del Decreto 2 ottobre 1997 n. 108 è così sostituito:
- "Art. 4"

La riscossione della imposta sulle importazioni relativamente ai beni d'occasione o gli oggetti da collezione - come sono individuati nella tabella "D" - avviene sulla base delle disposizioni contenute nei commi successivi.

I soggetti che nell'esercizio d'impresa, arte o professione acquistano nel territorio gli Stati membri dell'Unione Europea i beni di cui al comma 1, assolvono l'imposta sulle importazioni sul 50% della



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

base imponibile di cui all'art. 3 del Decreto 24 marzo 1993 n.50, con le eccezioni di cui al terzo e quarto comma.

I mezzi di trasporto usati che i rivenditori ritirano dai privati sono assoggettati al pagamento della imposta sul 10% della base imponibile quando vengono immatricolati nella Repubblica di San Marino.

Gli oggetti da collezione di cui al primo trattino della lettera b) della tabella "D" allegata, e le monete da collezione assolvono l'imposta sul 10% della base imponibile.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche agli acquisti di mezzi di trasporto usati effettuati presso privati dai consumatori finali."

Art. 53

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, la Direzione degli Istituti Culturali cura l'iscrizione nel Pubblico Registro delle opere dell'arte dell'elenco aggiornato e completo delle opere dell'arte di proprietà pubblica mandando alla Commissione di tutela delle opere dell'arte di interesse nazionale di cui all'articolo 10 per le dichiarazioni di beni culturali di interesse nazionale.

2. Le opere dell'arte di proprietà privata già detenute o possedute da soggetti privati all'entrata in vigore della presente Legge sono assoggettate all'obbligo dell'iscrizione nel Pubblico Registro delle opere dell'arte all'atto del primo trasferimento di proprietà del bene, o variazione di possesso o detenzione del bene, o in caso di esportazione. Alle medesime condizioni sono assoggettate le opere dell'arte di cui siano proprietari o ne abbiano il possesso o la detenzione le fondazioni, le società e i soggetti vigilati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165.

3. Per le opere dell'arte già conferite all'entrata in vigore della presente Legge a fondi di investimento chiusi non si applicano le disposizioni relative al pagamento dell'imposta di acquisto né il diritto di seguito limitatamente al primo trasferimento di proprietà avvenuto successivamente all'emanazione della presente Legge.

4. Fino alla istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio di Previsione dello Stato, per l'acquisto, da imputare in conto capitale, delle opere dell'arte di proprietà privata dichiarate di interesse nazionale secondo i termini e le procedure previsti agli articoli 12 e 13, alla copertura della spesa si provvede mediante imputazione sul capitolo 2-7-7744 "Acquisti opere d'arte, beni artistici, culturali e librari, pubblicazioni e materiale audiovisivo", anche previo trasferimento dal fondo di intervento per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

5. Sul capitolo 1-7-5870 "Spese per la tutela dei beni artistici e culturali" del Bilancio di Previsione dello Stato, trovano imputazione gli oneri di manutenzione e conservazione delle opere dell'arte di proprietà privata nei casi previsti al comma 4 dell'articolo 9 salvo rivalsa nei confronti del proprietario dell'opera dell'arte; trovano altresì imputazione sul medesimo capitolo gli oneri relativi alle consulenze di cui al comma 9 dell'articolo 10.

6. Nelle more dell'istituzione di apposito capitolo di spesa nel Bilancio di Previsione dello Stato, gli oneri relativi all'istituzione del Fondo a sostegno dello sviluppo delle opere dell'arte di cui all'articolo 36 trovano copertura sul capitolo 1-7-4843 "Spese per iniziative Distretto Culturale".



PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE

7. Nelle more dell'istituzione di apposito capitolo di entrata nel Bilancio di Previsione dello Stato, i proventi derivanti dall'alienazione di opere dell'arte di proprietà pubblica di cui al comma 4 dell'articolo 11 trovano imputazione sul capitolo 490 "Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni varie e contributi vari".

8. Nelle more dell'istituzione di apposito capitolo di entrata nel Bilancio di Previsione dello Stato, i proventi derivanti dal rilascio della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 40 trovano imputazione sul capitolo 482 "Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni e varie".

Art. 54

(Disposizione finale)

1. Tutte le forze di polizia presenti in Repubblica, incluso ICPO Interpol – NCB, sono tenute a comunicare fra loro e agli organi preposti alla tutela delle opere dell'arte previsti dalla presente Legge le informazioni relative alle opere dell'arte, nonché prestare la massima collaborazione per evitare il commercio illegale, la contraffazione, i falsi d'autore e più in generale per contrastare ogni pratica di produzione, commercio e traffico illegale delle opere dell'arte e dei beni culturali.

Art. 55

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. La presente Legge entra in vigore il 60 giorno successivo alla sua legale pubblicazione ed abroga ogni disposizione in contrasto con essa; parimenti, la presente Legge deroga alla Legge 10 giugno 1919 n.17 e successive modifiche e integrazioni per le parti qui diversamente disciplinate.